

Questa pagina fornisce informazioni sulle spese dei procedimenti giudiziari in Austria.

Quadro normativo per i compensi forensi

Avvocati

Il **codice degli avvocati austriaco** (Rechtsanwaltsordnung) prevede che, di regola, il compenso per le prestazioni degli avvocati possa essere **liberamente concordato** tra cliente e avvocato.

Il compenso può essere calcolato sulla base di una **tariffa oraria** o di un importo forfettario. Il compenso forfettario non varia a seconda delle singole prestazioni o del tempo impiegato. In mancanza di un compenso stabilito espressamente, si presume che sia stato pattuito un compenso congruo.

Il codice di procedura civile austriaco (Zivilprozessordnung – ZPO) e la legge sui compensi forensi (Rechtsanwaltstarifgesetz) stabiliscono che, nei **procedimenti civili**, il giudice determina, nella decisione sulle spese, la quota di spese che la parte soccombente è tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa.

Tali spese dipendono dal valore della causa, dalla durata e dalla natura dei servizi prestati.

Nei **procedimenti penali**, la regola generale prevede che chiunque (imputato, accusa privata o parte civile costituita nel procedimento penale) abbia nominato un avvocato ai fini della sua rappresentanza in giudizio è tenuto a sostenerne i costi. Ciò avviene anche quando l'avvocato difensore è stato nominato d'ufficio, salvo che sussistano i presupposti per la concessione del patrocinio a spese dello Stato. Le spese variano a seconda del tipo di organo giurisdizionale dinanzi al quale è pendente la controversia e della composizione [ad esempio, tribunale circoscrizionale (Bezirksgericht), tribunale monocratico del Land (Landesgericht mit Einzelrichter*in), tribunale composto da giudici laici (Schöffengericht), o corte d'assise con giuria (Geschworenengericht)].

Ufficiali giudiziari

Il compenso dovuto agli ufficiali giudiziari (Gerichtsvollzieher) per le loro attività è previsto nella sesta parte del codice di esecuzione (articoli 454 e segg.). I costi principali sono rappresentati inoltre dal **contributo di esecuzione** (Vollzugsgebühr) che il creditore procedente è tenuto a versare all'atto di deposito dell'istanza di esecuzione unitamente a un **contributo forfettario** (Pauschalgebühr), previsto nella **legge sulle spese di giudizio** (Gerichtsbührengesetz – GGG).

Il contributo di esecuzione (**articolo 455** della legge sui contributi di esecuzione) fa parte delle spese del procedimento di esecuzione. Su domanda del creditore, il giudice può condannare il debitore, nella decisione sulle spese, al rimborso del contributo di esecuzione.

L'ufficiale giudiziario ha inoltre diritto a un compenso per l'incasso dei pagamenti. Detto compenso può essere dedotto dall'importo incassato (**articoli 457 e 462** della legge sui contributi di esecuzione).

Spese fisse

Spese fisse nei procedimenti civili

Spese fisse per le parti nei procedimenti civili

Le spese giudiziarie da sostenere per l'utilizzo dei servizi giudiziari assumono la forma di un **importo forfettario** o di un **importo percentuale sulla base del valore**. Tale importo dipende dalla natura della causa e dal valore della controversia (che si determina sulla base dell'importo monetario della domanda), nonché dal numero delle parti. Qualora vi siano più di due parti, può essere applicata una tassa aggiuntiva di importo variabile tra il 10 % e il 50 %, ai sensi dell'articolo 19a della legge sulle spese di giudizio.

Fase del procedimento civile in cui devono essere pagate le spese fisse

Nei **procedimenti civili di primo grado** è necessario versare un contributo forfettario all'atto del deposito della domanda. Il contributo **è dovuto una tantum**, indipendentemente, in questa fase, dall'evoluzione del procedimento e dalla circostanza che l'azione sia caratterizzata dalla proposizione di più domande o riguardi più di una persona, ed è riferito all'intero procedimento di primo grado. Se la domanda è ampliata nel corso del procedimento, è possibile che debbano essere versati contributi aggiuntivi. Tali contributi devono essere versati all'atto del deposito dei relativi atti processuali. Se la domanda è ampliata in corso di udienza, il contributo è dovuto nel momento in cui la modifica è messa agli atti. In **secondo e terzo grado**, il contributo deve essere versato **all'atto del deposito del ricorso** (§articolo 2, comma 1, della legge sulle spese di giudizio). In deroga a quanto sopra, nei procedimenti non contenziosi è talora richiesto il versamento di un **contributo per la decisione** anziché di un contributo per la domanda.

Spese fisse nei procedimenti penali

Spese fisse per le parti nei procedimenti penali

In linea di principio, non è previsto il pagamento di spese di giudizio nei procedimenti penali. Nei procedimenti su istanza di parte, la persona offesa è tenuta a versare un contributo all'atto del deposito dell'istanza di avvio o di prosecuzione del procedimento penale, nonché all'atto del deposito dell'impugnazione o della domanda di accertamento di nullità.

Fase del procedimento penale in cui devono essere pagate le spese fisse

Le spese fisse devono essere versate al momento del deposito dell'atto che ne determina l'applicazione.

Spese fisse nei procedimenti costituzionali

Spese fisse per le parti nei procedimenti costituzionali

Ai sensi dell'articolo 17a, comma 1, della legge sulla Corte costituzionale (Verfassungsgerichtshofgesetz – VfGG), il contributo è pari a 240 EUR.

Fase del procedimento costituzionale in cui devono essere pagate le spese fisse

Le spese fisse devono essere pagate all'inizio del procedimento.

Obblighi di informazione in capo agli avvocati e ai consulenti legali

Diritti e obblighi delle parti

In generale, all'avvocato incombe l'**obbligo** di informare il suo cliente in merito alle modalità di calcolo del suo compenso e alle spese che il cliente dovrà affrontare. All'articolo 15, comma 2, delle linee guida per l'esercizio della professione forense (Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes – RL-BA 2015) si raccomanda che, all'atto dell'assunzione di un nuovo incarico, l'avvocato informi il cliente degli elementi in base ai quali sarà calcolato il suo

compenso e del suo diritto a ricevere pagamenti intermedi. Salvo che sia stato pattuito un compenso forfettario, il cliente ha diritto di ottenere, a intervalli ragionevoli, un rendiconto provvisorio o un resoconto dei servizi già prestati oppure, nel caso in cui sia stato pattuito un compenso sulla base di una tariffa oraria, un resoconto delle ore di lavoro già effettuate. Analogamente, prima dell'affidamento del mandato all'avvocato, deve essere concluso un accordo concernente l'inizio e la frequenza dei pagamenti intermedi.

Norme sulla determinazione delle spese

Dove si possono trovare informazioni sulle spese di giudizio in Austria?

Le norme di legge sulla responsabilità per le spese nei procedimenti contenziosi civili (anche in materia commerciale) sono contenute negli articoli da 40 a 55 del codice di procedura civile. I procedimenti non contenziosi (ad esempio i procedimenti concernenti il diritto di famiglia, in particolare le cause di divorzio consensuale, le controversie per l'affidamento e le domande concernenti i diritti di visita e il mantenimento), sono sottoposti a regole specifiche per quanto concerne le spese. Le disposizioni generali sono contenute nell'articolo 78 della **legge sui procedimenti non contenziosi** (Außerstreitgesetz – AußStrG).

Deroghe a tali disposizioni generali si applicano, tra l'altro, ai procedimenti concernenti controversie in materia di affidamento e diritti di visita, nonché ai procedimenti concernenti il mantenimento di minori. Le spese nei **procedimenti penali** sono disciplinate dagli articoli da 380 a 395 del **codice di procedura penale** austriaco (Strafprozessordnung – StPO). Le spese di giudizio (importi forfettari) sono previste dalla legge in materia.

Una sintesi dei compensi che gli avvocati sono legittimati a richiedere è contenuta in un **opuscolo informativo online** pubblicato sul sito dell'**Ordine degli avvocati austriaco** (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag). È possibile ottenere informazioni di carattere generale anche sulla piattaforma governativa oesterreich.gv.at, utilizzando il seguente percorso: Leben Themen > Dokumente und Recht > Zivilrecht > Zivilverfahren.

Il sito web oesterreich.gv.at presenta informazioni generali in merito alle spese di giudizio. I testi delle leggi (come la legge sulle spese di giudizio e le norme sui compensi forensi) sono disponibili gratuitamente nel **sistema di informazione giuridica della Repubblica d'Austria** Rechtsinformationssystem des Bundes – RIS), nel sito web della Cancelleria federale austriaca.

In quale lingua si possono ottenere informazioni sulle spese in Austria?

In lingua tedesca.

Dove si possono trovare informazioni sulla mediazione?

Un elenco dei mediatori (tenuto dal ministero federale della Giustizia) è disponibile al pubblico su un **sito web** dedicata al tema della mediazione.

Per quanto concerne la giustizia riparatoria nei procedimenti penali, sono disponibili informazioni sulla mediazione fra l'imputato e la vittima (Tausgleich) sul sito web **NEUSTART** (anche in inglese).

Dove si possono trovare maggiori informazioni sulle spese?

Informazioni on line sulle spese dei procedimenti

Informazioni generali sul sistema della giustizia in Austria, sulle spese di giudizio e sul ministero federale della Giustizia possono essere reperite nel sito web della **giustizia in Austria** e sul sito web oesterreich.gv.at, che mettono a disposizione informazioni di agevole consultazione.

Il **sistema di informazione giuridica federale** presenta il **testo** delle seguenti leggi [ÖS1] :

Legge sulle spese di giudizio (Gerichtsgebührengesetz – GGG)

Legge sul diritto al compenso (Gebührenanspruchsgesetz – GebAG)

Codice degli avvocati (Rechtsanwaltsordnung – RAO)

Legge sui compensi forensi (Rechtsanwaltstarifgesetz – RATG)

Il testo dei criteri generali per la determinazione dei compensi degli avvocati (Allgemeine Honorar-Kriterien für Rechtsanwälte – AHK) è disponibile sul portale dell'**Ordine degli avvocati austriaco**.

Dove si possono trovare informazioni sulla durata media dei diversi tipi di procedimento?

Per questo tipo di informazioni si prega di contattare direttamente il ministero federale austriaco della Giustizia.

Dove si possono trovare informazioni sul costo medio totale di un particolare procedimento?

Le spese di giudizio dovute per ciascun tipo di procedimento sono predeterminate (dalla **legge sulle spese di giudizio**). Il relativo importo può cambiare se il valore della domanda aumenta o diminuisce. Le spese che la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa nei procedimenti civili (compensi degli avvocati e dei periti, dei traduttori e degli interpreti) sono determinate dal giudice nella decisione sulle spese. Il giudice adotta la sua decisione sulla base della **legge sui compensi forensi** (per quanto concerne i compensi degli avvocati) e della **legge sul diritto al compenso** (per quanto attiene al compenso dei periti e degli interpreti o dei traduttori). Tali spese dipendono ampiamente dai costi sostenuti e dal tempo impiegato. Per questo motivo, non è possibile indicare in anticipo un importo preciso. In linea di principio, il compenso che il cliente è tenuto a corrispondere all'avvocato può essere liberamente pattuito.

Imposta sul valore aggiunto

Dove si possono trovare informazioni sull'IVA? Qual è l'aliquota applicabile?

I servizi degli avvocati sono soggetti all'**imposta sul valore aggiunto**. In Austria, l'IVA è pari al **20 %**. Come per altre spese, quest'imposta deve essere versata all'avvocato separatamente, come stabilito dall'**articolo 16 della legge sui compensi forensi** e dall'**articolo 17 dei criteri generali per la determinazione dei compensi degli avvocati**. Le tariffe previste nella legge sui compensi forensi e nei criteri generali non includono l'imposta sul valore aggiunto.

Patrocinio a spese dello Stato

Soglia di reddito applicabile nel settore della giustizia civile

Il diritto a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato (Verfahrenshilfe) **non si basa su una soglia di reddito stabilita per legge**. Nei procedimenti civili (anche in materia commerciale), il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dal **codice di procedura civile austriaco**. Le disposizioni del codice di procedura civile si applicano, mutatis mutandis, ai procedimenti non contenziosi. La decisione di concedere il patrocinio a spese dello Stato è adottata dal **giudice di primo grado**.

Il patrocinio a spese dello Stato non è concesso qualora l'azione o la difesa che un soggetto intende esercitare appaiano manifestamente vessatorie o prive di qualsiasi possibilità di successo. Il giudice decide, caso per caso, quali dei seguenti benefici accordare.

In Austria, il patrocinio a spese dello Stato può includere:

l'esenzione provvisoria dal pagamento delle spese di giudizio, dell'indennità dei testimoni, dei compensi di periti, interpreti o traduttori, dei costi per la pubblicazione di avvisi, se del caso, delle spese relative a un amministratore e di qualsiasi spesa sostenuta dal rappresentante legale o dall'avvocato designato dal giudice;

la rappresentanza da parte di un avvocato.

Se **nei tre anni** successivi alla conclusione del procedimento la situazione economica delle parti che hanno beneficiato del patrocinio a spese dello Stato è mutata, e le parti sono in grado di effettuare i pagamenti di cui trattasi senza compromettere i loro mezzi di sussistenza essenziali, esse possono essere obbligate a **rimborsare**, in tutto o in parte, le prestazioni ricevute.

Soglia di reddito applicabile per gli imputati e le vittime nel settore della giustizia penale

Non è prevista una soglia di reddito per stabilire se un imputato, una vittima o una parte civile possano beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. I criteri guida sono costituiti dal mantenimento del salario minimo di sussistenza e di un tenore di vita adeguato. Il salario minimo di sussistenza è rivalutato periodicamente e il valore attuale è pubblicato nel sito web della [giustizia austriaca](#).

Condizioni per la concessione alle vittime del patrocinio a spese dello Stato

Se la parte civile non ha diritto all'assistenza legale (Prozessbegleitung) ai sensi dell'articolo 66b del codice di procedura penale austriaco, essa può richiedere il patrocinio a spese dello Stato se:

non è in grado di sostenere le spese di rappresentanza di un avvocato senza pregiudicare i propri mezzi di sussistenza (si veda quanto esposto sopra in merito ai mezzi di sussistenza necessari) e

la rappresentanza da parte di un avvocato è nell'**interesse dell'amministrazione della giustizia**, e specialmente nell'interesse di un'adeguata soddisfazione delle pretese, al fine di evitare un successivo procedimento in sede civile.

Condizioni per la concessione agli imputati del patrocinio a spese dello Stato

Oltre al requisito concernente le **condizioni economiche**, è necessario che il patrocinio a spese dello Stato sia **nell'interesse dell'amministrazione della giustizia e, in particolare, nell'interesse di una difesa adeguata**.

L'assegnazione di un difensore è considerata, in ogni caso, nell'interesse dell'amministrazione della giustizia:

nei casi di difesa obbligatoria (notwendige Verteidigung) ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del codice di procedura penale (v. sotto), quando l'imputato è non vedente, non udente, affetto da mutismo o altrimenti disabile oppure non possiede una **conoscenza sufficiente** della lingua utilizzata nel procedimento e, quindi, non è in grado di difendersi;

nei procedimenti di impugnazione;

nelle **cause caratterizzate da circostanze di fatto e di diritto complesse**.

Nei casi di difesa obbligatoria, l'imputato **deve** essere rappresentato da un **difensore**. La difesa è obbligatoria nei seguenti casi (articolo 61, comma 1, del codice di procedura penale):

fintantoché l'imputato si trova in custodia cautelare (punto 1);

nei procedimenti che prevedono l'internamento del reo in un istituto per infermi psichici ai sensi dell'articolo 21 del codice penale (punto 2)

nei procedimenti giudiziari per l'internamento del reo in un istituto di riabilitazione per tossicodipendenti o per la sua detenzione in un istituto per soggetti socialmente pericolosi recidivi (punto 3);

nei procedimenti giudiziari dinanzi a un tribunale del Land composto da giudici laici o da una giuria (punto 4);

nei procedimenti giudiziari dinanzi a un tribunale del Land in composizione monocratica, se la pena che può essere irrogata è superiore a tre anni di reclusione, salvo nei casi di violazione di domicilio con furto ai sensi dell'articolo 129, comma 2, punto 1, del codice penale austriaco (Strafgesetzbuch – StGB) e di ricettazione ai sensi dell'articolo 164, comma 4, del codice penale (punto 5);

nel corso del controinterrogatorio (articolo 165), qualora faccia parte della difesa obbligatoria nei procedimenti giudiziari ai sensi dei punti da 3 a 5 (punto 5a);

nei procedimenti di impugnazione di una sentenza di un organo giurisdizionale composto da giudici laici o da una giuria (punto 6);

ai fini del deposito della richiesta di un nuovo processo e nel corso dell'udienza pubblica di trattazione della richiesta (punto 7).

Procedimenti giudiziari gratuiti

Al fine di tutelare i diritti delle vittime e delle persone danneggiate dal reato nei procedimenti penali, è disponibile, su richiesta, **assistenza psicosociale o legale gratuita**

per le vittime di violenze, minacce gravi o reati sessuali o reati che possano aver fatto leva sulla situazione di dipendenza personale della vittima nonché per il coniuge, il partner registrato, il convivente, i congiunti in linea retta, i fratelli o le sorelle di una persona o di un altro soggetto a carico la cui morte potrebbe essere stata causata dal reato o altri congiunti che siano stati testimoni del reato;

per le vittime di atti terroristici;

per le vittime di atti persecutori, molestie continue a mezzo telecomunicazioni o mediante il ricorso a sistemi informatici nonché di istigazione all'odio;

per le vittime di diffamazione, accuse aventi rilevanza penale già passate in giudicato, ingiurie e calunnie, nel caso in cui esistano indicazioni che tali reati siano stati commessi a mezzo telecomunicazioni o mediante il ricorso a sistemi informatici;

per i minorenni testimoni di violenza in ambito di prossimità sociale (violenza familiare, violenza su minori).

Le vittime minori di 14 anni di reati sessuali hanno diritto, in ogni caso, all'assistenza gratuita, senza che sia necessario farne richiesta. L'assistenza psicosociale include la preparazione della vittima al procedimento e al peso emotivo da esso causato. L'assistenza psicosociale e legale è fornita da associazioni di sostegno alle vittime incaricate dal ministero federale della Giustizia ai sensi dell'**articolo 66, comma 3, del codice di procedura penale**.

Nei **procedimenti non contenziosi non sono previste spese** per la **nomina di un rappresentante legale speciale** (Erwachsenenvertreter), così come nei **procedimenti in materia di affidamento e diritti di visita**. Non sono previste spese neppure per i procedimenti avviati ai sensi della legge sul ricovero in istituti (Unterbringungsgesetz) e della legge sull'assistenza residenziale (Heimaufenthaltsgesetz). Se una parte possiede un reddito basso e risorse limitate, l'assistenza legale può essere concessa, per quanto concerne il pagamento delle spese dovute, sotto forma di esenzione provvisoria dal pagamento. L'entità dell'esenzione concessa dipende dalla richiesta ed è determinata discrezionalmente dal giudice.

In quali casi la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese della parte vittoriosa?

Procedimenti contenziosi

Le spese dei procedimenti civili (anche in materia commerciale) sono disciplinate dal **codice di procedura civile austriaco**. In via generale, tale codice stabilisce che, inizialmente, ciascuna parte è tenuta a sopportare le spese derivanti dalla sua partecipazione al procedimento. Le spese in cui le parti incorrono congiuntamente sono inizialmente suddivise tra di esse in parti uguali. All'atto della decisione della causa, il giudice si pronuncia sulle spese. Il principio generale prevede che le spese siano poste a carico della parte soccombente. La parte rimasta interamente soccombente deve **rimborsare** alla controparte tutti i compensi e le spese nelle quali quest'ultima è incorsa ai fini dell'adeguata tutela della sua posizione. Se le parti sono risultate parzialmente soccombenti, le spese devono essere compensate o ripartite proporzionalmente.

In taluni casi si giustifica una **deroga al principio** secondo cui le spese sono a carico della parte soccombente:

nel caso di soccombenza su un capo minore, se la parte che ha proposto la domanda respinta non ha provocato particolari spese;

se il valore della domanda è stabilita da periti o discrezionalmente dal giudice, e nel caso in cui le spese debbano essere compensate;

se l'avvio del procedimento non è imputabile al comportamento del convenuto e se questi ha riconosciuto la fondatezza della domanda alla prima opportunità; e

se una delle parti ha determinato l'estinzione o la nullità del procedimento, tale parte può essere condannata a sostenere la totalità delle spese.

Procedimenti non contenziosi

Le questioni concernenti il diritto di famiglia (procedimenti in materia di mantenimento, diritti di visita, affidamento e divorzio consensuale) sono oggetto di procedimenti non contenziosi. Le norme generali in materia di spese nei procedimenti non contenziosi sono previste all'articolo 78 della legge sui

procedimenti non contenziosi. Tuttavia, sono previste eccezioni a tali disposizioni per numerosi procedimenti. Anche in questo caso, il principio di norma applicabile è quello secondo cui le spese sono poste a carico della parte soccombente, ma ciò può non avvenire, per ragioni di equità. Se non è richiesto alcun risarcimento, le spese vive (ad esempio, i compensi dei periti) devono essere ripartite pro-quota. Se non è possibile determinare la quota di ciascuna parte, le spese sono ripartite in parti uguali.

Informazioni dettagliate sui vari tipi di procedimenti (mantenimento, diritti di visita, affidamento e divorzio).

Per quanto concerne il procedimento di divorzio, occorre operare una distinzione tra il divorzio giudiziale e il divorzio consensuale.

Divorzio giudiziale: al divorzio giudiziale si applicano disposizioni speciali previste dal codice di procedura civile austriaco. Se il divorzio non è addebitabile a una delle parti, le spese sono compensate. Se il motivo del divorzio è la rottura del matrimonio e la sentenza addebita la responsabilità di tale rottura a una delle parti, questa sarà tenuta a sopportare le spese dell'altra.

Divorzio consensuale: al divorzio consensuale si applicano le norme previste per i procedimenti non contenziosi. In questo caso, i coniugi presentano al giudice due istanze identiche. Non essendovi contraddittorio, non è pronunciata una decisione sulle spese. Le spese vive sono sopportate dalle parti in parti uguali.

Anche i procedimenti in materia di affidamento e diritti di visita rientrano nei procedimenti non contenziosi. Per effetto di una clausola di esenzione (articolo 107, comma 5, della legge sui procedimenti non contenziosi) in tali procedimenti non interviene una decisione sulle spese.

Per effetto di una clausola di esenzione (articolo 101, comma 2, della legge sui procedimenti non contenziosi), nei procedimenti in materia di mantenimento di figli minori non è pronunciata una decisione sulle spese.

Procedimenti penali

Nei procedimenti penali, chiunque sia rappresentato da un avvocato difensore o da un altro rappresentante deve sostenere personalmente le spese di tale rappresentanza, anche nel caso in cui l'avvocato sia stato assegnato d'ufficio (articolo 393, comma 1, del codice di procedura penale).

Nella sentenza di condanna, il giudice condanna l'imputato al pagamento delle spese del procedimento penale (articolo 389, comma 1, del codice di procedura penale). Ai sensi dell'[articolo 381, comma 1](#), del codice di procedura penale, le spese dei procedimenti penali sono le seguenti:

un importo forfettario a titolo di quota delle spese del procedimento criminale non specificate di seguito, comprese le spese derivanti dalle indagini e dalle istruzioni adottate dal pubblico ministero e dal giudice al fine dello svolgimento di atti ufficiali. L'importo forfettario è determinato come segue: nei procedimenti dinanzi a un organo giurisdizionale del Land con giuria, da 500 EUR a 10 000 EUR; nei procedimenti dinanzi a un tribunale del Land con giudici laici, da 250 EUR a 5 000 EUR; nei procedimenti dinanzi a un tribunale del Land in composizione monocratica, da 150 EUR a 3 000 EUR; e nei procedimenti dinanzi a un tribunale circoscrizionale, da 50 EUR a 1 000 EUR;

i compensi dei periti e, in generale, tutti i compensi degli interpreti;

le spese per informazioni, relazioni o pareri forniti dalle autorità pubbliche;

le spese per il trasporto dell'imputato o di testimoni da un altro Stato e le spese di viaggio dei testimoni provenienti dall'estero;

le spese derivanti da provvedimenti di sequestro di beni, dall'ottenimento di informazioni su conti correnti bancari, dal sequestro della corrispondenza, dall'ottenimento di informazioni sui dati delle telecomunicazioni e da intercettazioni telefoniche;

le spese per l'esecuzione della sentenza di condanna, ivi compresi i costi per il trasferimento del detenuto verso un ordinamento penale straniero o verso l'ordinamento nazionale, esclusi i costi della detenzione;

le spese processuali relative al procedimento penale;

le spese relative alla difesa e alla rappresentanza;

un importo forfettario per le spese dell'assistenza accordata alla vittima, fino a 1 000 EUR.

Ad eccezione delle spese di cui ai precedenti punti 3, 7 e 9, le autorità federali anticipano le spese. Nel determinare l'importo forfettario di cui al punto 9 del comma 1, il giudice prende in considerazione la capacità finanziaria della persona cui compete il pagamento. L'imputato non è tenuto a rimborsare le spese del servizio di interpretariato.

L'articolo 391, comma 1, del codice di procedura penale, tuttavia, prevede che le spese del procedimento penale siano a carico del condannato soltanto a patto che ciò non lo privi delle risorse necessarie ad assicurare a sé e alla sua famiglia un modesto tenore di vita e non pregiudichi il suo obbligo di risarcire integralmente il danno derivante dal reato commesso. Se il condannato non è in grado di rimborsare le spese a causa dell'assenza di risorse finanziarie, il giudice può dichiarare le spese non rimborsabili. Se il giudice stabilisce che le spese possono essere recuperate in futuro, ma non sono rimborsabili al momento della pronuncia, si deve procedere alla rivalutazione della capacità finanziaria del condannato dopo un certo periodo di tempo. Il termine stabilito dalla legge per il recupero delle spese è di 5 anni dalla pronuncia della decisione definitiva nel procedimento. Se il giudice ha condannato il reo al pagamento delle spese e, in un secondo momento, risulta che questi non è in grado di pagarle, le autorità possono prorogare il termine per il pagamento, consentire il pagamento a rate o ridurre l'importo dovuto.

Se il condannato è obbligato da una pronuncia del giudice penale a pagare un risarcimento alla parte civile, quantomeno parziale, il condannato dovrà farsi carico anche delle spese processuali della parte civile nel procedimento penale.

Ai sensi dell'articolo 393a del codice di procedura penale, l'imputato che è stato assolto può chiedere alle autorità federali un contributo a sostegno delle proprie spese di difesa. Tale contributo copre le spese necessarie effettivamente sostenute e un importo forfettario per le spese relative al difensore.

L'importo forfettario è determinato alla luce della portata e del grado di complessità della difesa, nonché dell'estensione dei servizi necessari e adeguati prestati dal difensore, e non può superare l'importo di seguito indicato: nei procedimenti dinanzi a un organo giurisdizionale del Land con giuria, 10 000 EUR; nei procedimenti dinanzi a un tribunale del Land con giudici laici, 5 000 EUR; nei procedimenti dinanzi a un tribunale del Land in composizione monocratica, 3 000 EUR; e nei procedimenti dinanzi a un tribunale circoscrizionale, 1 000 EUR.

Se il procedimento penale è stato avviato su istanza della parte querelante o dell'accusa privata o è proseguito su domanda della parte civile ai sensi dell'articolo 72 del codice di procedura penale e non è sfociato in una condanna, il querelante, l'accusa privata o la parte civile sono tenuti a pagare tutte le spese causate dall'avvio o dalla prosecuzione del procedimento. Se il procedimento penale termina con un accordo (Diversion) (articoli da 198 a 209 del codice di procedura penale), la parte civile non è tenuta a sopportare alcuna spesa.

Compensi dei periti

Nei procedimenti civili contenziosi (anche in materia commerciale) le spese concernenti il compenso dei periti sono compensate o ripartite in modo proporzionale alla soccombenza delle parti (articolo 43, comma 1, del codice di procedura civile).

Nei procedimenti di divorzio giudiziale in cui la sentenza non contiene un addebito, le spese vive sono compensate tra le parti. Se una parte ha pagato più della metà delle spese, l'altra deve rimborsare la quota in eccesso. Tuttavia, in caso di addebito del divorzio a un coniuge, quest'ultimo rimborsa le spese sostenute dall'altro coniuge per i compensi dei periti.

Nei seguenti procedimenti, i compensi degli esperti inizialmente pagati mediante fondi pubblici devono essere rimborsati all'organo giurisdizionale dalle parti che hanno causato la relativa spesa o nel cui interesse è stata intrapresa un'azione ufficiale: procedimenti di divorzio consensuale, procedimenti in materia di affidamento e diritti di visita, nonché procedimenti in materia di mantenimento di figli minori. Se le persone tenute al rimborso delle spese sono più di una,

esse sono solidalmente responsabili (articolo 1, comma 5, della legge sulle spese processuali (Gerichtliches Einbringungsgesetz – GEG) in combinato disposto con l'articolo 2, comma 1, della stessa legge).

L'importo del compenso dei periti è stabilito dalla legge sul diritto al compenso. Ogni caso specifico dipende dal contenuto e dalla portata della relazione richiesta dal giudice.

Nei procedimenti penali, i compensi dei periti rientrano nelle spese del procedimento (articolo 381, commi 1 e 2, del codice di procedura penale) che, ai sensi dell'articolo 389, comma 1, del codice di procedura penale, sono poste a carico del condannato. I compensi dei periti sono determinati dal giudice o dal pubblico ministero e sono anticipati dalle autorità federali.

Compensi dei traduttori e degli interpreti

Le indicazioni sopra fornite si applicano anche ai compensi dei traduttori e degli interpreti.

Documenti correlati

[Studio sulla trasparenza dei costi: Austria](#)  (829 Kb) 

Link correlati

[Articolo 32 della legge sulle spese di giudizio](#)

Ultimo aggiornamento: 20/10/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.